

SCHEDA

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

21 giugno 2017

A cura di

Carlo Ferrajoli e Fabiana Pierbattista

Il testo approvato definitivamente dalla Camera reca significative modifiche all'ordinamento penale sia sostanziale sia processuale.

Il provvedimento inizialmente composto da 40 articoli e suddiviso in 5 Titoli, si compone, a seguito del suo iter parlamentare in un unico articolo composto da 94 commi.

I commi da 1 a 20 introducono modifiche al codice penale:

- **Capo I (articoli 1-6)** in materia di estinzione del reato, condotte riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto e rapina;
- **Capo II (articoli 7-11)** recante modifiche alla disciplina della prescrizione;
- - recante delega il Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

I commi da 21 a 72 apporta, invece, modifiche al codice di procedura penale ed è diviso in tre Capi:

- Capo I (articoli 15-19) in materia di disciplina dell'incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al processo, di riproponibilità dell'azione penale, di comunicazione del domicilio eletto, delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione.
- Capo II (articoli 20-25) in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito.
- Capo III (articoli 26-30) recante disposizioni in materia di semplificazione delle impugnazioni.

I commi da 73 a 81(articoli 31-33) modifica le disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

I commi da 82 a 87(articoli 34-38) reca delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

I commi da 83 a 90

I commi da 91 a 94(articoli 39 e 40) reca disposizioni finali, con la previsione della clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Estinzione del reato per condotte riparatorie dell'imputato

Il comma 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-ter che consente al giudice, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, la possibilità di dichiarare **l'estinzione del reato**, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha **riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento** e ha eliminato, "ove possibile" le conseguenze dannose o pericolose del reato. I commi 2, 3 e 4 recano disposizioni transitorie e prevedono che la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato si applica anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Aumenti ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina

I commi da 5 a 9 aumentano le pene di alcuni reati che suscitano per la loro gravità particolare allarme sociale. In particolare

- a) Il comma 5 aumenta la pena per il **reato di scambio elettorale politico mafioso** con la previsione della **reclusione da 6 a 12 anni** in modo coerente con il generalizzato aumento delle pene operato in questi anni per i reati di associazione mafiosa;
- b) Il comma 6 aumenta la pena minima per i reati **di furto in abitazione e di scippo**, dall'attuale **1 anno a 3 anni** e inasprisce il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'art. 624-bis. Il comma 7 interviene sull'art. 625 c.p. che elenca le circostanze aggravanti per le quali il **reato di furto** inasprendo anche in questo caso il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della **reclusione da 2 a 6 anni** (oggi è da 1 a 6);
- c) Analogò è l'intervento sul **reato di rapina** sul quale il comma 8 eleva i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali 3 a **4 anni** nel minimo) sia di quella pecuniaria. La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate. Infine il comma 9 aumentata la pena minima per l'**estorsione aggravata** per la quale viene prevista la reclusione dai **7 ai 20 anni** (oggi è dai 6 ai 20).

Modifiche alla disciplina della prescrizione

I commi da 10 a 15 intervengono sulla disciplina della **prescrizione dei reati** operando su alcuni meccanismi dell'istituto (decorrenza dei termini, sospensione ed interruzione del corso della prescrizione). In particolare tra gli interventi più importanti:

- Il comma 10, modifica l'art. 158 del codice penale spostando il termine di decorrenza della prescrizione per i **reati che hanno per vittima i minori** per consentire alla vittima di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età. Tali reati sono i seguenti: maltrattamenti in famiglia; riduzione in schiavitù; tratta di persone e commercio dischiavi; prostituzione e pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico minorile; turismo sessuale; violenza sessuale; atti sessuali e corruzione di minorenni; violenza sessuale di gruppo; adescamento di minorenni e stalking.

Si dà così attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, che richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età»;

- Il comma 11 introduce nuovi casi di **sospensione del corso della prescrizione**¹:
 1. dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;

¹ Al riguardo si segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato adottato dalla Commissione Giustizia un testo unificato, che ha, inoltre, ricompreso la disciplina in materia di prescrizione già approvata dalla Camera nel marzo 2015.

2. dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
3. per richiesta di rogatoria all'estero; il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

Sempre il comma 11 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, dettata dall'art. 159 del codice penale precisando per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine di sospensione inizia a decorrere dal provvedimento con il quale il PM presenta la richiesta e finisce il giorno in cui la richiesta è accolta; per quanto riguarda il deferimento della questione ad altro giudizio, il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione.

- Il comma 14 **raddoppia** da un quarto alla metà i limiti massimi di **aumento dei tempi di prescrizione** (in caso di interruzione del suo corso) per i **reati di corruzione**. I reati previsti sono i seguenti: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis).

Deleghe al Governo sul regime di procedibilità dei reati, sulle misure di sicurezza personali e sul casellario giudiziario

I commi da 16 a 20 dispongono importanti deleghe al Governo su alcuni importanti istituti del sistema penale per modificare il **regime di procedibilità di alcuni reati**, per riformare la disciplina delle **misure di sicurezza personali**, per la revisione delle norme del **casellario giudiziario**.

1. Con eccezione del delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e dei reati contro il patrimonio si prevede la **procedibilità a querela** per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o

- alternativa alla pena pecuniaria). La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta ogniqualvolta ricorra una delle seguenti condizioni: l'offeso dal reato è incapace per età o per infermità; ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale o le circostanze aggravanti di cui all'art. 339 c.p. (previste con riguardo ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario); nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità
2. La delega riforma la disciplina delle **misure di sicurezza personali**: viene sancito espressamente il principio di irretroattività nella loro applicazione; si prevede inoltre la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di cessazione della pericolosità.
 3. Si che la revisione della disciplina del **casellario giudiziario** debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi.

I commi 21-23 prevedono modifiche alla **disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo**, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile; il comma 24 riguarda la disciplina dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

In materia di **riti speciali** il provvedimento modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere disponendo che la predetta sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello e non più in Cassazione e che la persona offesa costituita parte civile non possa proporre ricorso per Cassazione. Qualora ad appellare la predetta sentenza sia il PM, la corte, qualora non confermi la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. Diversamente, in caso di appello dell'imputato qualora la corte non confermi la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato stesso.

In materia di giudizio abbreviato il testo approvato modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale disponendo che sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provveda solo dopo che sia decorso il termine di sessanta giorni per le eventuali indagini suppletive richieste dal PM. Inoltre, dalla richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare discende la sanatoria delle

nullità, salvo quelle assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, nonché la preclusione di ogni eccezione sulla competenza per territorio del giudice. Infine, viene modificato l'articolo 442 del codice di procedura penale prevedendo che qualora si proceda per una contravvenzione la pena possa essere diminuita della metà, diversamente dalle ipotesi in cui il rito abbreviato riguardi un'ipotesi di delitto per le quali, invece, è mantenuta la diminuzione di un terzo. La previsione della sanatoria delle nullità, dettata da esigenze di economia processuale, recepisce consolidata giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 39298 del 2006 e n. 27996 del 2012).

Il testo reca modifiche alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. In particolare è disposto che in caso di correzione di errori materiali della sentenza ai sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale, qualora si debba rettificare solo la specie e la quantità della pena, la correzione sia disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso la sentenza, in caso di impugnazione della sentenza, invece, provvede la Corte di Cassazione senza pronuncia di annullamento della sentenza medesima. Infine, con intento deflattivo, sono previste restrizioni alla facoltà dell'imputato e del PM di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza. Conseguentemente, il ricorso per cassazione del PM sarà possibile esclusivamente nei casi di: motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà); difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; erronea qualificazione del fatto; illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Il provvedimento interviene, inoltre, in materia di raquaglio tra pene detentive e pene pecuniarie. In particolare, dispone che in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva nei procedimenti per decreto di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale, il giudice individui il valore giornaliero da moltiplicare per i giorni di detenzione, valore che va determinato tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare e che non può essere inferiore alla somma di 75 euro e superiore a tre volte tale ammontare.

In materia di requisiti della sentenza è disposto, con l'intento di rafforzare gli elementi della motivazione in fatto, la previsione che la sentenza debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati.

Il testo in esame interviene, inoltre, sulla disciplina delle impugnazioni apportando una serie di modifiche. In particolare, si interviene sull'articolo 571 del codice di procedura penale specificando

che l'impugnazione possa essere proposta anche dall'imputato salvo il caso del ricorso per Cassazione; si sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale in materia di forma dell'impugnazione prevedendo a pena d'inammissibilità, in aggiunta a quanto attualmente disposto, l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione.

Il provvedimento *de quo* reintroduce, con il nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, l'istituto del concordato sui motivi in appello, che consente alle parti di accordarsi sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi in appello con contestuale rinuncia di altri eventuali motivi. Nel caso in cui i motivi per i quali venga chiesto il concordato comportino la determinazione di una nuova pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo. Nel caso in cui il giudice decida di non accogliere la richiesta di concordato ordina la citazione a comparire al dibattimento. Tuttavia, nel corso dell'esame al Senato al predetto istituto sono state introdotte alcune limitazioni. Pertanto, rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del concordato tra le parti i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, per i delitti sessuali e i delitti sessuali compiuti in danno di un minore d'età e infine per i procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali.

In materia di procedimenti dinanzi la Corte di Cassazione è disposto:

– la modifica l'articolo 48 del codice di procedura penale prevedendo che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione del processo penale la Corte possa condannare le parti private al pagamento di una somma che può essere aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità della richiesta;

– l'applicazione del rito camerale partecipato anche nei ricorsi per Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali;

– la modifica l'articolo 610 del codice di procedura penale prevedendo che, nei casi d'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, impugnazione presentata contro provvedimento non impugnabile e carenza dei requisiti formali, la Corte dichiari senza formalità l'inammissibilità del ricorso stesso. Le medesime disposizioni si applicano anche nei ricorsi contro

le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti e le sentenze nei casi di concordato dei motivi in appello;

– la previsione, nei casi in cui il giudice d'appello confermi la sentenza di proscioglimento, della possibilità di ricorrere per Cassazione solo per alcune ipotesi (esercizio da parte del giudice di una potestà riservata a organi legislativi o amministrativi; inosservanza o erronea applicazione della legge; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità);

– la soppressione della facoltà per l'imputate di provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione;

– la modifica dell'articolo 618 del codice di procedura penale, prevedendo, in aggiunta a quanto già disposto attualmente, la facoltà di rimessione alle Sezioni Unite nel caso in cui una delle sezioni semplici ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle medesime, nonché la facoltà per le Sezioni Unite di poter enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, qualora il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;

– la modifica dell'articolo 620 del codice di procedura penale, prevedendo che nei casi di sentenza di annullamento senza rinvio la Corte possa decidere autonomamente qualora ritenga non necessari ulteriori accertamenti o sia possibile rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito;

– la modifica dell'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale in materia di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto del provvedimento pronunciato dalla Corte di cassazione, disponendo che il predetto errore possa essere rilevato d'ufficio dalla corte medesima entro novanta giorni dalla deliberazione.

Il testo interviene, inoltre, sulla disciplina in materia di rescissione del giudicato prevedendo che la richiesta sia presentata al giudice d'appello, anziché alla Corte di Cassazione come attualmente previsto, dal condannato o dal sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, qualora provi che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

E' previsto che i presidenti delle corti di appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, riferiscano in ordine alla durata dei giudizi di appello e in ordine all'andamento dei giudizi di appello definiti attraverso il nuovo istituto del concordato sui motivi di appello introdotto con il provvedimento in esame.

Ulteriori modifiche vengono apportate alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Tra le modifiche apportate si segnala la previsione che il pubblico ministero, qualora proceda per reati ambientali, nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione, debba dare notizia anche dell'imputazione. Inoltre, nel corso dell'esame in Senato si è intervenuto sull'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione inserendo i processi in materia di corruzione tra quelli cui è assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi.

E' riformata, altresì, la disciplina in materia di partecipazione del dibattimento a distanza, disponendo che alle persone che si trovino in stato di detenzione per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale e per i delitti in materia di terrorismo si applichi sempre tale forma di partecipazione al dibattimento, tali soggetti partecipano allo stesso modo alle udienze penali e civili nelle quali debbano essere esaminati in qualità di testimoni. Le medesime disposizione si applicano anche alle persone ammesse a programmi o misure di prevenzione nei procedimenti nei quali sono imputate. Il giudice, ad eccezione dei casi cui si applica il regime di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, con decreto motivato può disporre la partecipazione dei predetti soggetti alle udienze. La partecipazione a distanza può, inoltre, essere disposta quando il giudice ritenga sussistere ragioni di sicurezza, quando il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi o quando si debba assumere la testimonianza di persona in stato di detenzione. Nei casi di partecipazione a distanza al procedimento in camera di consiglio si applicano le medesime disposizioni introdotte per il dibattimento ordinario. Inoltre, a quanto detto si aggiunga che in caso di giudizio abbreviato, il giudice, potrà, con decreto motivato, disporre la partecipazione a distanza dell'imputato per ragioni di sicurezza, quando il dibattimento sia particolarmente complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto.

Le predette disposizioni in materia di dibattimento a distanza acquistano efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del provvedimento ad eccezione dei casi in cui il detenuto sia ritenuta al vertice di associazioni mafiose, terroristiche o dedite al traffico di droga, in tali casi, infatti, la relativa disciplina è immediatamente efficace.

A quanto detto, si aggiunga che sono individuati con la delega di cui al comma 84 **principi e criteri direttivi in materia di intercettazioni**, nonché per la **riforma del processo penale**.

Con riguardo alle **intercettazioni**, si dispone che nell'esercizio della delega il Governo sia tenuto a:

- **garantire la riservatezza delle comunicazioni** e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'art. 15 della Costituzione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore;

- intervenire sulle **modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni**, tutelando in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle **persone occasionalmente coinvolte** nel procedimento e delle comunicazioni e non rilevanti ai fini di giustizia penale. Nel corso dell'esame in Senato è stato, inoltre, specificato: che i fini della **selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare**, che il PM assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini; che gli **atti contenenti intercettazioni non allegati** a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito **archivio riservato**, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla decisione del giudice circa l'acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste dalle parti, e alla loro trascrizione integrale con la quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione; che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano ottenere **copia degli atti e trascrizione** delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice; **che le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria**, come attualmente previsto, ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta;

- introdurre un **nuovo delitto** (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che **diffondono il contenuto** di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, **con la sola finalità di recare danno alla reputazione**. La punibilità è esclusa per le registrazioni o le riprese utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o **per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca**;

- tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della **CEDU** a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

- semplificare le condizioni per l'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più

gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

- disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante **immissione di captatori informatici (cd. Trojan)**² in dispositivi elettronici portatili. A tal riguardo, si evidenzia come l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa: nel caso in cui si proceda per i gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni e come al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; inoltre, è previsto che, in caso di urgenza, il PM possa disporre l'intercettazione con queste specifiche modalità, limitatamente ai gravi delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro 48 ore. Infine è disposto che non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

In materia di delega per la riforma delle impugnazioni penali, si sottolinea come il Governo nell'esercizio della delega dovrà seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace;
- 2) prevedere che l'appello del Procuratore Generale presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

² Tali disposizioni, introdotte nel corso dell'esame in Senato, recepiscono quanto affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. E proprio La Suprema Corte, nell'affrontare la questione "Se - anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa - sia consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.)" ha dato risposta affermativa "limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato". Una disposizione, quindi, che si colloca nel solco di queste importanti pronunce.

- 3) intervenire sulla legittimazione all'appello del PM, per consentirgli di appellare la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
- 4) intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per negargli sia la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso";
- 5) impedire di appellare la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;

Riforma dell'ordinamento penitenziario

Tra gli interventi più rilevanti va evidenziata l'importante delega per la **riforma dell'ordinamento penitenziario** finalizzata a **migliorare le condizioni dei detenuti** nelle carceri italiane, **tutelarne i diritti fondamentali** e a promuovere la **funzione rieducativa della pena** come stabilito dalla Costituzione. Tra le misure più importanti vanno ricordate:

- a) incremento delle **opportunità per i detenuti di lavoro retribuito** sia intramurario che esterno nonché delle attività di volontariato;
- b) miglioramento della **medicina penitenziaria** e potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena, possibilità di utilizzo dei collegamenti audiovisivi e riconoscimento del diritto all'affettività;
- c) attuazione del **principio della riserva di codice nella materia penale**, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose;
- d) interventi specifici per favorire **l'integrazione dei detenuti stranieri**;
- e) tutela delle donne recluse e delle **detenute madri**.
- f) l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle **esigenze rieducative dei detenuti minori di età**, prevedendo, in particolare, l'applicabilità delle nuove norme anche ai giovani adulti, l'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, infine,

il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale per i detenuti minorenni, nonché, i contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.